



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 02/04/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 17/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/3/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 550,00, a titolo di spese di istruttoria, provvigioni intermediario del credito e commissioni finanziatore per la gestione interna del rischio;
- le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18; ciò anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la "*riduzione del costo totale del credito*";
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Connessi”, ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;

- aver restituito, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 670,80, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di “*Commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio*”;
- che alcun costo è stato addebitato al cliente a titolo di oneri assicurativi;
- la non rimborsabilità delle spese l’assistenza difensiva, in quanto nel presente procedimento non è necessaria alcuna assistenza tecnico-legale.

Pertanto, l’intermediario chiede:

- in via preliminare, di escludere l’efficacia diretta dell’art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, applicando quanto previsto 125-*sexies* TUB;
- in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, di rigettare la richiesta di rimborso dei costi e/o commissioni *up-front*, in quanto versati a terzi per servizi già erogati.

In sede di repliche, pervenute il 21/2/2020, il ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE C-383/18, sostenendo che l’art. 16, par. 1, della direttiva n. 48/2008 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, ha diritto ad una riduzione del “*costo totale del credito*”; precisa che tale nozione è comprensiva di tutti i costi i costi che il consumatore deve pagare in relazione a un contratto di finanziamento.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale*”.



del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, a seguito di recente ulteriore approfondimento, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che ai costi di istruttoria deve riconoscersi natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti, e quindi rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento in proporzione agli interessi.

Parimenti *up-front* devono giudicarsi le *provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito*, essendo stato il contratto stipulato nel 2016, deve tenersi conto del disposto dell'art. 128 *quater* del TUB, che descrive le attività dell'agente in attività finanziaria, intervenuto nel presente contratto, come attività chiaramente *up-front* in quanto propedeutiche alla concessione del finanziamento. Pertanto, tali commissioni sono rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento in proporzione agli interessi.

Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura *recurring* le *commissioni per la gestione del rischio di credito*, in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito e che, pertanto, esse siano parimenti rimborsabili per la quota non maturata a seguito della estinzione anticipata del finanziamento e siano rimborsabili secondo il criterio lineare. A riguardo, il Collegio osserva che l'intermediario ha già rimborsato tale quota in sede di conteggio estintivo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto dei rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	72
rate scadute	▶	29
rate residue		43

TAN	▶	9,15%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,72%
- in proporzione alla quota interessi	38,54%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	Costi d'istruttoria (<i>up front</i>)	€ 550,00	€ 328,47	€ 211,96		€ 211,96
	Provvigioni interm. credito (<i>up front</i>)	€ 371,52	€ 221,88	€ 143,18		€ 143,18
	Comm. gest. rischio credit. (<i>recurring</i>)	€ 1.123,20	€ 670,80	€ 432,86	€ 670,80	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 355,14
interessi legali	no

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 355,14. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI